



ORIGINALF

URGENTE
23/02/2016

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA

PALERMO

RICORSO

Della dott.ssa **PULVIRENTI TIZIANA**, nata a Catania il 28.07.1974 (C.F.: PLVTZN74L68C351N), residente in Viagrande (CT), Via Giovanni Pacini, 54/A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donatella Giachino (C.F.: GCHDTL74M58C351J) e Francesca Merulla (C.F.: MRLFNC72P50F206P) del Foro di Catania, giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via Aspromonte n. 9, presso lo studio dell'Avv.to Marianna Oriti. I procuratori dichiarano, ai sensi dell'art. 176, co. 2°, c.p.c., di voler ricevere ogni comunicazione presso il n. fax 095 7463938 nonché al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgiachino@pec.it,

CONTRO

l'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, in persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,

E NEI CONFRONTI DI

Dott.ssa Paola Patanè, n. a Catania il 31/01/1978 e res. in via Sgroppillo 25, CAP 95027 San Gregorio (CT)

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- della graduatoria definitiva di Medicina Generale relativa ai settori di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria territoriale, per l'anno 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 7 del 12.2.2016, nella parte in cui risulta esclusa dalla graduatoria medesima la dott.ssa Pulvirenti Tiziana;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque rimasto sconosciuto alla ricorrente.

Mi rappresentino e difendano nel presente giudizio con ogni facoltà di legge gli Avv.ti Donatella Giachino e Francesca Merulla del Foro di Catania. Eleggo domicilio in Palermo, Via Aspromonte n. 9, presso lo studio dell'Avv. Marianna Oriti. Dichiaro altresì, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 di aver preso visione del prospetto informativo e di autorizzare lo Studio Legale alla trattazione dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità connesse all'espletamento del mandato difensivo, essendo stata messa a conoscenza delle misure di sicurezza relative alla loro custodia e conservazione.

Tiziana Pulvirenti

Vera la firma

Donatella Giachino



PREMESSE

La ricorrente, quale laureata in medicina e chirurgia, ha frequentato il corso di formazione specifica in Medicina Generale, di cui al D. Lgs. 277/03, tenutosi presso il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Sicilia bandito per il triennio 2011-2014.

Come noto, alla frequentazione con profitto del corso consegue, all'esito di apposito esame finale, l'abilitazione allo svolgimento della professione di medico di medicina generale anche, ricorrendone i presupposti e per effetto di apposita convenzione, per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

Il relativo diploma abilitativo viene conseguito - come si diceva - al termine del triennio all'esito del superamento di un esame finale.

Nella specie, la ricorrente avrebbe dovuto conseguire il titolo in questione entro il 31/12/2014, termine previsto per il completamento del corso.

E' accaduto, invece, che la dott.ssa Pulvirenti abbia dovuto interrompere, a partire dal 5 settembre 2012 e fino al 4.2.2013, il proprio periodo di formazione a causa del sopraggiunto stato di gravidanza, come da comunicazione inviata al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (*all. n. 1*).

Per quanto qui d'interesse, infatti, gli artt. 16 e 20 del T.U. n. 151/2001 delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (richiamate dall'art. 24, comma 5, secondo cpv., D.lgs. 368/99, contenente la disciplina di riferimento per l'accesso alle specializzazioni delle professioni mediche) prevedono l'astensione obbligatoria dal lavoro delle donne in stato di gravidanza per un periodo di cinque mesi complessivamente in prossimità del parto.

In ragione di tali disposizioni, la ricorrente ha dovuto - come detto - interrompere il periodo di formazione con conseguente obbligo di recuperare il periodo di formazione non effettuato, ai sensi del medesimo art. 24, comma 5, primo cpv., dianzi citato.

La ricorrente è stata, pertanto, ammessa al predetto recupero del periodo formativo interrotto a partire dal dicembre 2014 fino al 29 maggio 2015

(*all. 2*), allorquando, con il superamento dell'esame finale, ha conseguito il titolo abilitativo (*all. 3*).

Ciò ne ha comportato, tuttavia, un ritardo di cinque mesi rispetto al termine originariamente previsto del 31.12.2014.

Intanto, però, alla data del 31.01.2015 scadeva il termine per la presentazione di domanda di inclusione nelle graduatorie regionali di cui all'Accordo Collettivo Nazionale del 29.07.09 da utilizzarsi per la copertura degli incarichi vacanti relativi alle attività mediche contemplate.

A tal proposito, sarà utile precisare, infatti, che l'Accordo Collettivo Nazionale del 23.03.2005, integrato con l'A.C.N. 29.07.2009, prevede, all'art. 15, che *"I medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie per titoli, una per ciascuna delle attività di cui all'art. 13 (graduatorie di settore), predisposte annualmente a livello regionale, a cura del competente Assessorato alla Sanità ... Le graduatorie hanno validità di un anno a partire dal 1 gennaio dell'anno al quale sono riferite, decadono il 31 dicembre dello stesso anno e sono utilizzate comunque per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell'anno di validità delle graduatorie di settore medesime ... Ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di settore i medici devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all'Assessorato alla Sanità della Regione, in cui intendono prestare la loro attività, una domanda unica conforme allo schema allegato sub lettera A)..."* (*all. 4*).

In conformità alle prescrizione del suddetto Accordo Collettivo nazionale, la ricorrente ha, pertanto, presentato domanda di inserimento nelle graduatorie regionali della Sicilia valide per l'anno 2016 e relative ai settori di "Assistenza Primaria" e "Continuità assistenziale" in uno con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000, nella quale dichiarava di essere ancora iscritta al corso di formazione specifica in medicina generale (triennio 2011-2014) avendo usufruito di cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e di essere in procinto (entro giugno 2015) di conseguire il diploma, precisando, inoltre, che la

dichiarazione veniva fatta “*al fine di poter essere inserita con riserva nella graduatoria regionale di Medicina Generale valida per l’anno 2016...*” (all. 5).

In data 20.11.2015 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 la graduatoria provvisoria di medicina generale relativa ai tre settori d’interesse valida per l’anno 2016. In tale graduatoria la ricorrente non risultava inclusa né in seno all’elenco degli inclusi né all’interno dell’ulteriore elenco relativo ai medici esclusi.

Per tale ragione, la ricorrente si determinava ad inoltrare a mezzo pec atto di diffida al Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica in seno all’Assessorato resistente al fine di rappresentare le proprie ragioni in ordine alla propria mancata inclusione in graduatoria e chiedere chiarimenti circa la mancata propria contemplazione anche nell’elenco degli esclusi; infine, invitava il Dipartimento a provvedere al suo inserimento in seno alle graduatorie per le quali aveva fatto richiesta (all. 6).

Per contro, l’Amministrazione resistente in data 12.02.2016 pubblicava le graduatorie definitive relative ai tre settori interessati valide per l’anno 2016 senza che vi comparisse la deducente. La stessa, con motivazione del tutto incongrua, risultava, invece, esclusa come da separati elenchi formati per ciascuna delle graduatorie d’interesse (all. 7).

Solo in data 15.02.2016 l’Amministrazione intimata riscontrava l’atto di diffida della dott.ssa Pulvirenti per significare la propria determinazione a non includere il medico nelle rispettive graduatorie, ribadendo la legittimità dell’esclusione (all. 8).

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per il seguente motivo di

DIRITTO

VIOLAZIONE ARTT. 3 E 37 COST. VIOLAZIONE ARTT. 25 E 42 DEL D.LGS. 11.04.2006 N. 198 (CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA). VIOLAZIONE ART. 3 D.LGS. 26.03.2001 N. 151. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA’.

Dai provvedimenti impugnati, risulta che la dott.ssa Pulvirenti è stata esclusa dalle graduatorie regionali di cui all'art. 15 A.C.N. 23.03.2005 con la seguente motivazione: *“Abilitazione dopo il 31.12.1994”*.

Il corso Specifico di Formazione in Medicina Generale, frequentato -- come detto -- dalla dott.ssa Pulvirenti presso la Regione Sicilia nel triennio 2011-2014, è stato istituito in Italia con D.lgs. 8.08.1991 n. 256, in attuazione della delega di cui alla legge 30.07.1990 n. 312, con la quale è stata, a sua volta, data attuazione alla Direttiva 86/457/CEE.

Per quanto d'interesse, inoltre, l'art. 2 del Decreto Legislativo in parola ha, per la prima volta, previsto che l'esercizio dell'attività di medico Chirurgo di Medicina Generale in seno al Servizio Sanitario Nazionale è possibile solo a chi è in possesso del titolo di Formazione specifica in Medicina Generale.

Tale titolo, qualificato come attestato dal D.lgs. n. 256/91 è stato, poi, trasformato in Diploma di formazione specifica in Medicina Generale dal D.lgs. n. 368/99, attuativo della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli.

L'intera disciplina e organizzazione del corso di formazione in medicina generale è, quindi, oggi interamente contenuta nel D.lgs. 368/99 citato.

L'art. 24, in particolare, fissa in tre anni la durata del corso e prevede un impegno a tempo pieno del medico in formazione con obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle Regioni e Province autonome e degli enti competenti.

In considerazione dell'obbligo di piena partecipazione alle attività didattiche, è fatto divieto al medico in formazione assentarsi per un periodo complessivamente superiore a trenta giorni.

Sempre a tenore del predetto articolo, *“Gli impedimenti temporanei superiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della*

gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni...”.

A sua volta, l'art. 16 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151 – costituente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e nel quale sono confluite anche le disposizioni di cui alla sopra richiamata L. n. 1204/71 – stabilisce il divieto di adibire le donne al lavoro “... a) *durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20.*”

In conformità alle predette disposizioni di legge, la ricorrente ha, quindi, comunicato all'organo competente, il proprio stato di gravidanza (*all. 1*) e la necessità di interrompere il periodo di frequenza obbligatoria al corso di formazione in medicina generale per un complessivo periodo di cinque mesi in prossimità del parto. Al contempo, la ricorrente ha chiesto al Dipartimento interessato di conoscere le determinazioni dell'Amministrazione concernenti le modalità di recupero del periodo di formazione sospeso.

Orbene, risulta dalla documentazione allegata (*all. 2*) che il Dipartimento Regionale, che gestisce i corsi di formazione in parola, riconosciuto alla ricorrente il periodo di astensione per maternità a far data dal 5.09.2012 al 4.02.2013, per come da lei richiesto, le ha altresì consentito il recupero delle attività formative, come documentato dalle schede di rilevazione delle presenze prodotta sempre sub *all. 2*. Inoltre, la dott.ssa Pulvirenti è stata ammessa a sostenere l'esame finale nell'ambito di una sessione straordinaria, appositamente prevista per lei e per altri medici nella sua stessa condizione. Ciò, in conformità con quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2006 del Ministero della Salute.

Tale decreto demanda, infatti, direttamente agli Enti che gestiscono il corso di formazione in Medicina Generale il compito di prevedere apposite modalità di recupero delle attività di formazione allorquando esse siano state sospese a seguito di malattia, gravidanza o servizio militare, al fine di evitare che il medico in formazione sia costretto ad iscriversi al corso

successivo, con ogni conseguenza pregiudizievole anche sui tempi di conseguimento del relativo diploma¹.

L'art. 16, comma 2, in particolare, stabilisce che *“le regioni e le province autonome possono prevedere anche ulteriori sedute di esame per i tirocinanti che hanno sospeso la frequenza a seguito di malattia, gravidanza o servizio militare; in tale ipotesi le sedute di esame devono essere indette secondo i criteri di economicità ed opportunità”*.

Orbene, benché il Decreto configuri come discrezionale il potere dell'Amministrazione di consentire il recupero dei periodi formativi sospesi e di prevedere ulteriori sedute d'esame per il conseguimento del titolo, senza alcun obbligo in tal senso per l'Amministrazione stessa, nella specie la Regione Sicilia ha deciso di avvalersi di tale potere ammettendo la ricorrente al chiesto recupero e consentendole di conseguire il diploma di formazione in Medicina Generale entro il triennio e senza necessità di iscrizione al corso successivo (corso di formazione relativo al triennio 2012-2015).

E' evidente, in tale contegno, la precisa volontà dell'Amministrazione Regionale di dare piena attuazione, anche per tale via, alle norme che sanciscono i principi di non discriminazione tra consociati per ragioni connesse al sesso e di pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso al mondo del lavoro, avuto riguardo al carattere sostanziale di tale parità e alle particolari esigenze di tutela della maternità.

Pur nella evidente volontà dell'Amministrazione Regionale di operare nel rispetto dei summenzionati principi e secondo criteri di economicità e ragionevolezza, in maniera del tutto contraddittoria e irragionevole essa ha di fatto vanificato il risultato ottenuto con l'ammissione della ricorrente al recupero dell'attività formativa sospesa, nel momento in cui le ha poi

¹Come detto, infatti, a tenore dell'art. 24 del D.lgs. 368/99, gli impedimenti temporanei superiori a quaranta giorni consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione ma l'intera sua durata non è ridotto a causa della sospensione stessa, con la conseguenza che, se per effetto della sospensione, il medico non sia riuscito a completare il periodo formativo previsto dalla legge, sarà costretto ad iscriversi al corso successivo, subendo così lo slittamento di un ulteriore triennio per il conseguimento del titolo.

precluso l'accesso alla graduatoria Regionale, di cui all'A.C.N. del 23.03.05, costringendola ad attendere l'anno successivo per ottenere finalmente l'inserimento in graduatoria.

Tale ritardo non è affatto di poco conto, posto che detta graduatoria **costituisce lo strumento esclusivo** cui le Amministrazioni Sanitarie possono attingere per l'attribuzione, in regime di convenzione con il S.S.N., degli incarichi disciplinati nell'Accordo (vale a dire, in via generale, tutti gli incarichi di interesse della medicina generale).

Tale preclusione integra, di fatto, un grave pregiudizio per il medico, atteso che la graduatoria ha validità annuale; costituisce – come detto – l'unico strumento di cui le Amministrazioni sanitarie possono avvalersi per l'attribuzione degli incarichi previsti nell'Accordo; al momento dell'ingresso in graduatoria, il medico viene, naturalmente, a trovarsi in posizione deteriore rispetto a chi, per esservi già stato in precedenza incluso, abbia potuto assumere, in forza della graduatoria medesima, incarichi per conto del S.S.N. e conseguire il relativo punteggio.

Sarà utile rilevare, infatti, che, a termini dell'art. 15 dell'Accordo Collettivo citato, l'inserimento nelle graduatorie di cui si discute avviene una volta per tutte, all'atto della domanda da presentarsi nel termine previsto dall'Accordo stesso, senza che occorra rinnovare la richiesta di inclusione anno per anno (il medico che vi sia inserito, quindi, vi permane fino a propria revoca). Annualmente si provvede unicamente all'aggiornamento dei punteggi per il medico che vi sia già incluso, sulla base dei titoli aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati (fermo restando, naturalmente, l'ingresso di nuovi medici). Tra tali titoli particolare importanza assumono i servizi svolti nell'anno precedente alla formazione della nuova graduatoria.

E' evidente, nella specie, quindi, il pregiudizio che la ricorrente viene a subire per effetto delle graduatorie impugnate.

Ella, infatti, pur ammessa a recuperare il periodo di formazione sospeso per ovviare al fatto di aver dovuto temporaneamente sospendere la formazione a causa della sua gravidanza, (recupero che le ha consentito di conseguire il

diploma nella sessione straordinaria del 29.05.15), è stata esclusa dalle graduatorie regionali relative all'anno 2016, per le quali – come detto – ha presentato, nel termine prescritto, **domanda di inserimento con riserva** del conseguimento del titolo di accesso e rappresentato, appunto, dal diploma di formazione specifica in medicina generale.

Vero è che l'Accordo Collettivo Nazionale disciplinante la formazione e l'utilizzazione delle graduatorie in questione prevede espressamente, all'art. 15, che ai fini dell'inclusione nelle rispettive graduatorie il medico che aspiri all'inserimento deve possedere, alla scadenza del termine di presentazione della domanda (fissato nel 31 gennaio di ogni anno) i seguenti requisiti: a) l'iscrizione all'albo professionale; **b) essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente.**

Pur tuttavia, ciò non significa che detto requisito, pur nell'apparente inequivoca formulazione dell'art. 15, non possa essere efficacemente integrato in epoca successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda purché, ragionevolmente, non oltre il termine di formazione e pubblicazione della graduatoria stessa.

A favore di tale conclusione militano due distinte considerazioni: 1) una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme ai principi informatori dell'ordinamento giuridico della norma qui esaminata; 2) la scansione temporale dei tre momenti di presentazione della domanda, di formazione delle graduatorie e di loro efficacia nel tempo è tale da risultare perfettamente compatibile con l'allegazione, in epoca successiva alla scadenza del termine indicato, del titolo di accesso, senza che ciò rechi pregiudizio alcuno tanto alle ragioni dell'Amministrazione quanto agli interessi dei medici in posizione concorrente.

Quanto alla prima considerazione, l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 15 cit., non può in alcun modo prescindere dalla considerazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione, intesi, il primo, a sancire l'uguaglianza formale e sostanziale tra i cittadini dello Stato ed il secondo, - per quanto più strettamente attiene alla posizione della donna nella società - a

garantirne la piena realizzazione nel mondo del lavoro in condizione di parità con l'uomo ed in modo tale che l'attività lavorativa della donna si svolga in accordo con la sua essenziale funzione familiare e con le esigenze di tutela della maternità.

In attuazione di tali principi, l'art. 3 del D.lgs. 151/2001 vieta “.... qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, anche in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti”.

Tali affermazioni di principio, affinché non rimangano solo tali, non possono non sostanziarsi in azioni volte ad evitare che lo svolgimento della essenziale funzione familiare da parte della donna e la funzione procreatrice cui è per natura chiamata possano nei fatti tradursi per lei in una condizione di svantaggio rispetto all'uomo e di penalizzazione delle sue opportunità di realizzazione nel mondo del lavoro. Infatti, l'art. 42 del D.lgs. n. 198/2006 Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, sancisce la necessità di adottare azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità, prevedendo, in particolare, di: “d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico retributivo”.

In coerenza con quanto affermato, appare indispensabile, per realizzare i valori portanti dell'uguaglianza e delle pari opportunità tra i soggetti, rimuovere tanto gli atti di discriminazione diretta quanto le condizioni di discriminazione indiretta.

Di definire le ipotesi di discriminazione indiretta si preoccupa, in particolare, l'art. 25 del Codice: “Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri, mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino

requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari".

Ciò significa che qualunque atto, pur non direttamente volto a realizzare alcuna discriminazione tra soggetti di diverso sesso in ambito lavorativo, varrebbe comunque ad atteggiarsi come tale qualora producesse l'iniquo risultato, in mancanza di legittime e preminenti ragioni, di porre taluno in posizione di svantaggio rispetto ad altro di sesso diverso.

Rispetto all'agere amministrativo, la discriminazione così attuata indiscutibilmente rilevarebbe in termini di illegittimità dell'atto amministrativo attraverso cui fosse realizzata e sarebbe censurabile in primo luogo sotto il profilo di violazione di legge per contrasto con ciascuna delle norme in epigrafe indicate.

Nella specie, pare certamente riconducibile al novero dei suddetti atti di discriminazione indiretta l'aver l'Amministrazione regionale deliberatamente escluso la ricorrente dalle graduatorie in cui ella aspirava di inserirsi, in ragione della mancanza di un requisito – il Diploma di formazione specifica in Medicina Generale – che ben avrebbe potuto essere allegato, all'esito del suo conseguimento, in epoca successiva al termine di presentazione della relativa domanda, soprattutto allorché non si ravvisasse la sussistenza di evidenti quanto preminenti ragioni per pretendere che, viceversa, tale allegazione fosse fatta al momento della presentazione della domanda di inserimento.

Infatti, non pare possa ravvisarsi, nella specie, ragione alcuna per procrastinare detta allegazione avuto riguardo al fatto che le graduatorie in parola vengono ad essere utilizzate nel corso dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

In particolare, appare del tutto irragionevole la decisione dell'Amministrazione resistente di escludere la dott.ssa Pulvirenti dalle graduatorie impugnate se si considera che al momento della loro formazione la stessa aveva già conseguito (da ben oltre otto mesi) il titolo

di accesso (il diploma, si ricorda, è stato conseguito il 29.05.2015 e le graduatorie sono state pubblicate il 12.02.2016).

La irragionevolezza di tale decisione con maggiore evidenza emerge se si ha riguardo al fatto che il conseguimento in epoca successiva al termine di presentazione delle domande di inserimento è stato originato dal rispetto di un obbligo di legge ovvero dall'essere stata la ricorrente costretta a sospendere la propria formazione perché in stato di gravidanza, per il quale – come visto – la legge impone l'astensione dall'attività lavorativa e per estensione, a tenore dell'art. 24 D.lgs. 368/99, dalle attività didattiche per quanto riguarda i medici in formazione, che ne ha fatto slittare il completamento al semestre successivo a quello in cui, in mancanza dell'astensione, la deducente avrebbe dovuto concludere la propria formazione.

Si sottolinea, infatti, che se la ricorrente non fosse incorsa nell'obbligo legale di astensione, avrebbe conseguito il diploma nel dicembre 2014 e avrebbe potuto presentare domanda di inserimento nelle graduatorie regionali valide per l'anno 2016, già allegando il possesso del titolo in questione.

Per contro, non essendone ancora in possesso al 31.01.2015 per via delle spiegate ragioni, la ricorrente ha, comunque, chiesto di inserirsi nelle graduatorie in questione **con riserva di successivo conseguimento del titolo.**

Nulla avrebbe impedito, pertanto, all'Amministrazione resistente di inserire nelle graduatorie la ricorrente, subordinatamente alla positiva verifica dell'effettivo conseguimento del requisito, qualora le graduatorie fossero state formate prima del conseguimento stesso, avuto comunque riguardo al tempo a partire dal quale le graduatorie avrebbero dovuto utilizzarsi.

A maggior ragione ciò allorquando, come nei fatti si è verificato, la ricorrente avesse conseguito il titolo prima ancora della formazione delle graduatorie.

Non è chi non veda come una diversa soluzione, oltre a porsi in contrasto con ciascuna delle disposizioni costituzionali e di legge in questo contesto

citare, appare viepiù illogica, irragionevole e incongrua alla luce delle circostanze concrete nelle quali l'Amministrazione Regionale è stata chiamata a dare risposta alla pretesa fatta valere.

L'iniquità della decisione assunta è, del resto, tanto più apprezzabile se solo si considera che la fissazione dell'esame finale per il conseguimento del Diploma di formazione in Medicina Generale al Dicembre di ciascun anno è stabilita proprio in funzione del successivo termine, del 31 gennaio di ogni anno, per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie regionali in questione.

Tale coordinamento risulta espressamente dall'art. 14, comma 4, del D.M. Salute 7.03.2006, il quale stabilisce che l'esame finale per il conseguimento del titolo abilitativo viene svolto a fine corso **e, comunque, entro la fine dell'anno solare** proprio per permettere ai medici in formazione di inserirsi efficacemente in seno alle graduatorie regionali per la medicina generale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Se così è, ben si comprende come la dott.ssa Pulvirenti, costretta dalle norme a tutela della maternità ad astenersi dalle attività didattiche per un periodo di ben 5 mesi e a non poter quindi sostenere l'esame finale entro l'anno solare del suo triennio di formazione, per effetto della decisione gravata venga sostanzialmente a trovarsi, rispetto ai suoi colleghi di corso, in una posizione di svantaggio, in ragione (anche solo indiretta) di una condizione legata al sesso, che si ripercuote gravemente ed irreparabilmente sulla sua carriera e sulle sue aspettative di lavoro posto che la stessa, qualora fosse inserita nelle graduatorie di cui all'art. 15 cit. solo a decorrere dal prossimo anno verrebbe a trovarsi, come detto, in posizione deteriore rispetto ai suoi colleghi di corso, che in ipotesi avranno assunto incarichi nel corso del corrente anno e conseguito il relativo punteggio (circostanza che già di per sé appare particolarmente iniqua) e, peraltro, si troverebbe a dover concorrere con tutti gli altri medici che hanno frequentato il corso di formazione immediatamente successivo al suo (triennio 2012-2015) ed avranno conseguito il diploma di formazione a dicembre 2015.

Tanto più la conseguenza qui rappresentata appare iniqua se si considera il fatto che la possibilità di iscrivere la ricorrente in graduatoria con riserva di successivo conseguimento del titolo ma in ogni caso in epoca antecedente la formazione delle graduatorie stesse non avrebbe alterato in alcun modo la par condicio tra gli aspiranti all'inclusione. Tanto, alla luce del fatto che il ritardo nel conseguimento del titolo non è stato dovuto ad una deliberata scelta del medico quanto piuttosto al sopraggiunto stato di gravidanza.

Se la gravidanza e la maternità, come è giusto che sia, formano oggetto di adeguata tutela da parte dell'ordinamento giuridico, esse non possono poi risolversi in motivo di pregiudizio e di discriminazione, se non a fronte di preminenti interessi che, nella specie, tuttavia, non paiono in alcun modo ravvisarsi.

Non solo! Non può non rilevarsi un evidente profilo di eccesso di potere altresì per contraddittorietà nell'aver l'Amministrazione, da un canto, deciso di ammettere la ricorrente a recuperare il periodo di formazione non effettuato nel triennio, consentendole il conseguimento del titolo in questione senza dover attendere il completamento del triennio successivo (inevitabile qualora, anziché essere ammessa al detto recupero fosse stata costretta ad iscriversi al corso successivo) e, dall'altro canto, averle impedito di accedere alle graduatorie regionali di cui si discute, che costituiscono, come ampiamente spiegato, lo sbocco naturale e necessitato per qualunque medico diplomato in medicina generale che aspiri ad assumere incarichi per conto del S.S.N.

In conclusione, le graduatorie impugnate, nella parte in cui non includono la ricorrente, dott.ssa Pulvirenti, sono illegittime sotto ciascuno dei profili indicati ed esplicitati e come tali dovranno essere coerentemente annullate, con obbligo di riedizione a carico dell'Amministrazione regionale.

DOMANDA DI SOSPENSIONE E/O ADOZIONE DI IDONEO PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Deve ritenersi sussistere, per tutte le considerazioni che precedono, il *fumus boni juris* del gravame.

Nella specie è agevolmente rilevabile anche l'altro presupposto necessario alla concessione della richiesta misura cautelare.

Come si è ampiamente dedotto, le graduatorie di cui si chiede l'annullamento hanno efficacia limitata ad un anno soltanto.

Nel corso di quest'anno, i medici ivi inclusi potranno assumere incarichi per conto del S.S.N., secondo le modalità previste nell'Accordo citato. Ciò permetterà loro di acquisire il relativo punteggio, che potrà essere allegato l'anno successivo mediante l'apposita domanda di integrazione dei titoli aggiuntivi.

Per contro, la dott.ssa Pulvirenti, in mancanza di idoneo provvedimento cautelare, quale potrebbe essere la temporanea ammissione (con riserva, cioè, della definizione nel merito dell'odierno ricorso) alle graduatorie per le quali ha presentato domanda di inclusione, non potrebbe essere destinataria di alcun incarico sicché, in mancanza di effettivo svolgimento di alcun servizio nel corso del corrente anno, perderebbe irrimediabilmente il punteggio corrispondente ai servizi che in ipotesi avrebbe potuto assumere per effetto dell'inclusione in graduatoria, con ogni conseguenza pregiudizievole (certamente non pienamente risarcibile per equivalente) sul futuro sviluppo della sua carriera.

Poiché è improbabile, se non addirittura impossibile, che si pervenga in un lasso temporale così breve alla definizione nel merito del ricorso, un idoneo provvedimento cautelare (quale quello innanzi indicato) scongiurerebbe il pregiudizio paventato ed assicurerebbe in maniera efficace gli effetti della decisione favorevole nel merito, certamente prevedibile in ragione di quanto ampiamente esposto.

CONCLUSIONI

Per le considerazioni esposte si chiede che l'Ecc.mo T.A.R. adito Voglia, previa sospensione cautelare, annullare gli atti impugnati.

Spese, compensi ed onorari di giudizio.

Ai fini e per gli effetti delle norme sul contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e che per essa è dovuto il contributo unificato in misura forfetaria pari ad €. 650,00.

Catania-Palermo, 18 Febbraio 2016

Avv. Donatella Giachino



Avv. Francesca Merulla




RELATA DI NOTIFICA

Istanti come in atti lo sottoscritto Uff.Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Palermo **CERTIFICO** di aver notificato il sujesteso ricorso a:

- **Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica**, in persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Palermo, Via Alcide De Gasperi, 81 - C.A.P. 90100 Palermo, ivi consegnandone copia conforme all'originale da me collazionata a mani di

- **Dott.ssa Paola Patanè**, residente in via Sgroppillo 25, CAP 95027 San Gregorio (CT), ivi spedendone copia conforme all'originale da me collazionata a mezzo servizio postale in plico racc.to a.r. n.





Corte di Appello di Palermo

UNEP

Relazione di notificazione



104160189001(9)

CIVILE

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a
ASS.TO REG.LE DELLA SALUTE
c/o **AVVOCATURA**
DE GASPERI ALCIDE VIALE,81
PA

URGENTE

Consegnandola a persona qualificatasi per:

lo stesso

Cronologico/Progr./Totale

001890

000001/2

Registro

A04/2016

Data Richiesta

23/02/2016

Istante

PULVIRENTI TIZIANA

Avvocato

GIACHINO DONATELLA/MER



capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

segretaria/o ivi addetta/o

il collega di studio

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art.139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n°. di cron. dell'atto e il relativo destinatario

Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affiso avviso alla porta (art.140 cpc). Spedito Avviso

Sped. Raccomandata N° _____

Zona
35

irma del Portiere

Data

Uff./Funz. Giudiziario

- Dott.ssa Paola Patanè, reside
95027 San Gregorio (CT), ivi
all'originale da me collaziona
plico racc.to a.r. n.



Postaffrancato

Sped. in abb. post. - Raccomandata a.r. n. _____

Postaffrancato a carico del mittente

Postaffrancato a carico del destinatario

AB
PALEI
CU

DESTINATARIO
MITTENTE

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

COGNOME

SERVIZIO ACCANTORI

POSTALI

Conferma consegna in caso di intercessione

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° 76715086357-0
(vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St. (1)

Bollo dell'ufficio di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG




76687356926-9

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



Avv. DONATELLA GIACHINO
Avv. FRANCESCA MERULLA
Via Umberto, 200 - 95129 CATANIA
Tel. 095 533977/78 - Fax 095 7463938

N° 11.99094 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di il
diretto a PAFANE' PAOLA - VIA SCOPILLO n° 25 - CP 95027 SAN GIOVANNI (CT)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITA
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>19/2/11</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input checked="" type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) firma del destinatario o della persona abilitata <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "mens uxoris", convivente addetto alla casa. (6) Spettatore, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) È equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8) (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>24/2/11</u> del (data e firma dell'addetto al recapito)		